

**DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2016
430/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA S.R.L.
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ALLORA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della Disciplina.

FATTO

1. Con nota del 27 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 2455 del 28/01/2016), la Società Elettrica Italiana S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo nei confronti di e-distribuzione S.p.a. - allora Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) - contestando l'annullamento della pratica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, identificata dal codice di rintracciabilità 88521932;
2. con nota dell'11 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 4118), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 4 marzo 2016 (prot. Autorità n. 7044 del 7/03/2016), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 17 luglio 2016, la competente Direzione tecnica dell'Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controllo - ha espresso il parere tecnico di cui all'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del TICA, il preventivo per la connessione ha validità per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del soggetto richiedente la connessione, del preventivo stesso;
6. entro il suddetto periodo di validità, il richiedente la connessione, che intenda accettare il preventivo, deve, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera a), del TICA, inviare al gestore di rete una comunicazione di accettazione del preventivo corredata dalla documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione da versare all'atto di accettazione del preventivo.

QUADRO FATTUALE

7. In data 27 maggio 2015, il reclamante presentava al gestore una richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 200 kW, da realizzarsi in località "Coscia" nel comune di Stezzano Albanese (CS);
8. in data 21 ottobre 2015, il gestore inviava al reclamante il preventivo per la connessione, recante codice di rintracciabilità 88521932;
9. in data 23 dicembre 2015, ovvero al 45° (ultimo) giorno di validità del preventivo di connessione, il reclamante inviava la comunicazione di accettazione del preventivo stesso, allegando la documentazione attestante il pagamento, mediante bonifico bancario, della somma di 5.705,50 euro, pari al 30% del corrispettivo di connessione indicato dal gestore nel preventivo recante codice di rintracciabilità 88521932;

10. in data 29 dicembre 2015, il gestore comunicava al reclamante di *“non poter prendere in carico l'accettazione preventivo inviata, poiché ad oggi, non ci risulta pervenuto il pagamento previsto”*;
11. con nota del 31 dicembre 2015, il reclamante faceva presente al gestore che il bonifico bancario, avente ad oggetto il pagamento della quota di corrispettivo da versare all'atto di accettazione del preventivo di connessione, era stato eseguito in data 23 dicembre 2015; con la medesima nota il reclamante evidenziava, altresì, come l'emissione del bonifico in un giorno prefestivo - 23 dicembre 2015 -, avesse comportato l'accredito dell'importo nei giorni successivi le festività natalizie;
12. con nota dell'8 gennaio 2016, il gestore comunicava al reclamante di aver riscontrato *“che il pagamento previsto è arrivato oltre la tempistica prevista per l'accettazione (art 7.2 e 7.6 del TICA)”*; pertanto, il gestore dichiarava decaduto il preventivo di connessione e provvedeva quindi ad annullare la più volte richiamata pratica di connessione recante codice di rintracciabilità 88521932.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

13. Il reclamante afferma di aver effettuato il pagamento del corrispettivo per la connessione in data 23 dicembre 2015 e di aver, pertanto, rispettato il termine previsto dall'articolo 7, comma 2, del TICA per l'accettazione del preventivo di connessione;
14. In particolare, il reclamante afferma che la data di addebito, riportata nell'attestazione del bonifico rilasciata dal proprio istituto bancario, risulta essere quella del 23 dicembre 2015, ovvero l'ultimo giorno utile per l'invio dell'accettazione del preventivo e della documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione, ossia, ai sensi del TICA, il 45° giorno lavorativo decorrente dalla data di ricevimento del preventivo di connessione medesimo (21 ottobre 2015).

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

15. Il gestore rileva come il reclamante non abbia rispettato il termine previsto dal TICA per l'accettazione del preventivo, in quanto l'accredito, sul proprio conto corrente, della somma di 5.705,50 è stato effettuato in data 30 dicembre 2015, oltre, quindi, il termine di validità del preventivo per la connessione previsto dall'articolo 7, comma 2, del TICA;
16. il gestore afferma, inoltre, di considerare regolarmente accettati i preventivi di connessione solo nei casi in cui l'accredito della somma avvenga entro il termine stabilito dal TICA per l'accettazione del preventivo di connessione;
17. il gestore, quindi, ritiene di aver correttamente dichiarato decaduto il preventivo, non avendo il reclamante rispettato quanto previsto dal TICA.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

18. L'articolo 7, comma 6, lettera a), del TICA pone in capo al produttore l'onere di inviare, unitamente alla comunicazione di accettazione di un preventivo di connessione ed entro il termine di validità dello stesso, l'attestazione del pagamento del corrispettivo di connessione; né il TICA, né il gestore nelle sue regole tecniche, specificano, tuttavia, se, in caso di pagamento, tramite bonifico bancario, l'importo dovuto dal produttore debba essere, entro il termine di validità del preventivo di connessione, accreditato sul conto corrente del gestore di rete ovvero se, al contrario, sia sufficiente l'addebito e, quindi, il mero prelievo della somma dal conto corrente del soggetto richiedente la connessione;
19. nella fattispecie, in data 23 dicembre 2015, e quindi entro il termine di validità del preventivo di connessione, il reclamante ha inviato al gestore la documentazione attestante il pagamento della quota di corrispettivo dovuta all'atto di accettazione del preventivo; in particolare, il reclamante ha trasmesso la ricevuta di bonifico, rilasciata dal proprio istituto bancario, che indica il 23 dicembre 2015, quale data di addebito della somma di 5.705,50 euro nel conto corrente del reclamante, e il 28 dicembre 2015, quale data di accredito delle stessa somma nel conto corrente del gestore;
20. la prova del pagamento, da parte del richiedente la connessione, della somma di 5.705,50 euro può ritenersi soddisfatta dalla trasmissione al gestore della ricevuta di bonifico, dalla quale si evince l'esecuzione dell'ordine di bonifico da parte dell'istituto bancario del reclamante entro il termine di validità del preventivo (23 dicembre 2015); ciò significa che in data 23 dicembre, da un lato, al reclamante è stato addebitato il pagamento a favore del gestore; dall'altro, che il conto del reclamante era sufficientemente capiente per l'effettuazione del ridotto pagamento dell'importo di 5.705,50 euro: altrimenti, l'istituto bancario non avrebbe dato seguito all'ordine di bonifico, eseguendo il pagamento richiesto, come invece avvenuto;
21. in conclusione, alla data del 23 dicembre, il gestore aveva la certezza di ricevere dal produttore l'integrale importo dovuto per la connessione, come poi puntualmente avvenuto con l'accredito del 30 dicembre 2015. Ciononostante, il gestore, pur avendo ricevuto la ricevuta di bonifico attestante l'avvenuto pagamento, e in assenza di conseguenze negative a proprio carico (avendo, infatti, percepito quanto dovuto), ha, in data 8 gennaio 2016, dichiarato decaduto il preventivo e, quindi, annullato la pratica di connessione, pregiudicando, in tal modo, la realizzazione di una iniziativa volta all'immissione di energia elettrica da fonte rinnovabile

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Società Elettrica Italiana S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (allora Enel Distribuzione S.p.a.);
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. (allora Enel Distribuzione S.p.a.) di considerare regolarmente accettato il preventivo di connessione recante codice di rintracciabilità 88521932;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della Disciplina.

I termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione decorrono dalla data di notifica della decisione del reclamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni